Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r. e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **845**.

Ripartizione di cento posti di tecnici laureati per gli Istituti universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con la quale è stato, fra l'altro, istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli Istituti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I cento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1967, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
UNIVERSITA' DI BARI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di igiene	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisica generale	1
Istituto di chimica biologica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di architettura tecnica	1
Centro di calcolo elettronico	1
UNIVERSITA' DI BOLOGNA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisica (per il laboratorio di microscopia elettronica)	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica biologica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di macchine	1
Centro interfacoltà di microscopia elettronica	1
Facoltà di chimica industriale:	
Istituto di chimica organica (per la cattedra di chimica organica 1ª)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica oculistica	1
Facoltà di medicina veterinaria:	
Istituto di patologia aviare	1
UNIVERSITA' DI CAGLIARI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di radiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di antropologia	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di giacimenti minerari	1
UNIVERSITA' DI CAMERINO	
Facoltà di farmacia:	
Istituto di igiene e microbiologia (per la cattedra di microbiologia)	1

Numero dei posti

UNIVERSITA' DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia umana normale 2ª . . . 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di fisica nucleare 1

Facoltà di agraria:

Istituto di chimica agraria 1

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di fisica 1

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

Istituto di psicologia 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di zoologia 1

Facoltà di architettura:

Istituto di storia dell'arte e storia e stili della architettura 1

Facoltà di economia e commercio:

Istituto di ragioneria generale ed applicata . . 1

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica pediatrica (per la cattedra di malattie infettive) 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di zoologia 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di scienza delle costruzioni 1

UNIVERSITA' DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

Istituto di statistica 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia patologica 1

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di scienze fisiche 1

Facoltà di medicina veterinaria:

Istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia 1

Centro di meccanizzazione dei servizi amministrativi 1

UNIVERSITA' DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di chimica organica 1

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

Istituto di diritto romano 1

Numero dei posti

Facoltà di economia e commercio:

Istituto di tecnica bancaria 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di patologia chirurgica 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto chimico 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di fisica tecnica 1

Facoltà di architettura:

Istituto di elementi costruttivi 1

Facoltà di agraria:

Istituto di idraulica agraria 1

UNIVERSITA' DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di zoologia e di anatomia comparata e genetica 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di macchine 1

Centro per la cinematografia scientifica . . . 1

Centro elettronico di calcolo scientifico . . . 1

Centro di tossicologia 1

Facoltà di giurisprudenza:

Istituto di diritto pubblico 1

Facoltà di magistero:

Istituto di storia della filosofia 1

UNIVERSITA' DI PALERMO

Facoltà di economia e commercio:

Centro di documentazione cinematografica di microfilms 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di istologia 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di costruzioni stradali 1

Facoltà di architettura:

Istituto di caratteri distributivi degli edifici 1

Facoltà di lettere e filosofia:

Istituto di filologia greca 1

UNIVERSITA' DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di chimica biologica 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di fisica 1

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di fisica generale 1ª 1

Facoltà di farmacia:

Istituto di chimica farmaceutica applicata . . 1

Numero dei posti

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di zoologia generale e sistematica . . 1

Facoltà di agraria:

Istituto di botanica generale 1

Facoltà di scienze politiche (per il corso di laurea in economia e commercio):

Istituto di geografia economica 1

UNIVERSITA' DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di chimica analitica 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di macchine e meccanica agraria . . 1

Facoltà di agraria:

Istituto di orticoltura e floricoltura 1
Centro nazionale universitario di calcolo elettronico 1

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo 1

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:

Istituto di scienze attuariali 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica chirurgica 1ª 1
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali 1
Istituto di clinica medica 1
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di analisi numerica 1
Istituto e orto botanico (1ª cattedra) 1
Istituto di chimica generale ed inorganica . . 1

Facoltà di farmacia:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica (2ª cattedra) 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di macchine 1

Facoltà di architettura:

Istituto di tecnica delle costruzioni (per la cattedra di elementi costruttivi) 1
Istituto di edilizia (per la 2ª cattedra di elementi di composizione) 1

UNIVERSITA' DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica dermosifilopatica 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di chimica generale ed inorganica . . 1

Facoltà di medicina veterinaria:

Istituto di anatomia degli animali domestici 1

Numero dei posti

UNIVERSITA' DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica medica generale 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di mineralogia 1

Facoltà di farmacia:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica 1

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di chimica biologica 1
Istituto di antropologia criminale 1
Istituto di anestesiologia e rianimazione . . . 1
Istituto di radiologia 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di chimica analitica 1

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di mineralogia e petrografia 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di chimica applicata 1
Centro di calcolo 1

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

Istituto di fisica 1
Istituto di costruzioni e ponti 1

Facoltà di architettura:

Istituto di urbanistica 1

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

Istituto di meccanica applicata aerodinamica e gasdinamica 1
Istituto di mineralogia, geologia e giacimenti minerari 1

Facoltà di architettura:

Istituto di programmazione territoriale e progettazione 1

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia marittima:

Istituto di geografia economica 1

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Facoltà di architettura:

Istituto di storia dell'architettura 1

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COMMERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI VENEZIA

Centro di calcolo elettronico 1

	Numero dei posti
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	
Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di geometria differenziale	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **846**.

Ripartizione di cinque posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la istituzione di settecentocinquanta posti di assistente di ruolo e la riserva di assegnazione del 40 % dei posti predetti a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-1963, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1964, n. 115, con cui sono stati istituiti centocinquanta nuovi posti di assistente di ruolo per lo stesso anno accademico 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto l'art. 6, sesto comma, della citata legge 26 gennaio 1962, n. 17, relativo alla riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo di cattedra presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;

Visti i decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1932; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i predetti posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542 e 7 febbraio 1967, n. 94, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei e venticinque posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari cinque posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I cinque posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1932; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sono detratti dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITA' DI BARI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)	1
cattedra di Anatomia umana normale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)	1
UNIVERSITA' DI BOLOGNA	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
UNIVERSITA' DI PISA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di Patologia generale (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)	1
UNIVERSITA' DI TRIESTE	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di Impianti meccanici (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1

Art. 2.

I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 2 della legge 20 marzo 1964, n. 1015 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Perugia:	
cattedra di Filosofia teoretica	1
Università di Torino:	
cattedra di Letteratura italiana	1

	Numero dei posti
FACOLTA' DI MAGISTERO	
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica	1
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Roma:	
cattedra di Anestesiologia e rianimazione	1
cattedra di Statistica sanitaria	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **847**.

Applicazione, nella provincia di Bari, della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 1° luglio 1966, n. 142, del Consiglio provinciale di Bari, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della Provincia;
Ritenuta l'opportunità di consentire la difesa antigrandine nella Provincia predetta, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **848**.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
12) Istituto di storia economica e sociale;
13) Istituto di tecnica industriale e commerciale.

Di conseguenza gli articoli da 75 a 87, relativi alla regolamentazione degli Istituti di storia economico-sociale e di tecnica economica aziendale sono soppressi con il relativo spostamento della successiva numerazione, ad eccezione dell'art. 79 che prende il n. 72.

Art. 76. — Presso la Facoltà di economia e commercio la biblioteca è eretta in Istituto.

La direzione è affidata ad un professore di ruolo della Facoltà che verrà nominato, su designazione del Consiglio della stessa, con decreto rettorale, per un periodo di tre anni. Alla biblioteca può essere adibito apposito personale a norma di legge. Il funzionamento della biblioteca e i rapporti con gli altri Istituti sono disciplinati da un regolamento emanato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà.

Art. 90. — Il quinto comma, dopo gli insegnamenti fondamentali e complementari del corso di laurea in Lettere, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di « Storia medioevale » e di « Storia moderna » sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito ».

Art. 91. — E' modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in Filosofia aspiranti alla laurea in Lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami:

Indirizzo classico: Letteratura italiana - Letteratura latina - Letteratura greca - Storia greca - Glottologia - Archeologia e storia dell'arte greca e romana - Un altro insegnamento a scelta dello studente - Prova scritta di traduzione latina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n 849.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

21) Microbiologia degli alimenti di origine animale;
22) Biochimica;
23) Fisiologia della nutrizione animale;
24) Semeiotica chirurgica;
25) Biologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici.

Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 128, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 133, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso ».

Art. 163, relativo alla Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967.

Cambio di classifica del dragamine « Orchidea ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948 con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di B.Y.M.S. 2037, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 15 maggio 1947 con la classifica di dragamine 406 « Orchidea »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 406 « Orchidea » a decorrere dal 1° dicembre 1948.

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 406 « Orchidea », di cui alle premesse, assume a decorrere dal 1° marzo 1967 la denominazione di rimorchiatore di uso locale « Orchidea ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1967
Registro n. 78 Difesa, foglio n. 39

(9808)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967.

Cambio di classifica del dragamine « Magnolia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948 con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2206, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 15 maggio 1947, con la classifica di dragamine 405 « Magnolia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 405 « Magnolia » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 405 « Magnolia », di cui alle premesse, assume a decorrere dal 1° marzo 1967, la denominazione di nave ausiliaria « Magnolia ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Registro n. 78 *Difesa, foglio n.* 38

(9806)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio interessante il comune di Caronno Varesino lungo la tratta Milano-Torino, ed autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti reparto 4° ponti radio della Azienda di Stato per i servizi telefonici riguardanti l'installazione del collegamento in ponte radio Milano-Torino relativamente alla stazione radio di Caronno Varesino;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il verbale della 245ª adunanza tenuta il 3 giugno 1965 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il verbale della 991ª adunanza tenuta in Roma il 23 luglio 1965 dal Consiglio d'amministrazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti nel piano quinquennale per lo sviluppo e potenziamento della R.T.N. (E. 67) di cui alla legge 26 luglio 1961, numero 718, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite nel piano citato e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio interessante il comune di Caronno Varesino lungo la tratta Milano-Torino.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante la esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(9732)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1967.

Nomina dei componenti il Comitato amministrativo e il Collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 36 di detta legge, che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto Fondo un Comitato amministrativo ed un Collegio sindacale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 10 di detta legge, che ha istituito, per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, una gestione distinta del predetto « Fondo interbancario di garanzia », amministrata dal Comitato di cui al citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Considerato che a termine del suindicato art. 36, i componenti del Comitato amministrativo e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e che con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1962, con il quale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sono stati costituiti, per un triennio, il Comitato amministrativo ed il Collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia »;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dei predetti organi;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Comitato amministrativo ed il Collegio sindicale del fondo interbancario di garanzia istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono costituiti, per un triennio, come appresso:

Comitato amministrativo:

dott. Edmondo Cobianchi, con funzioni di presidente, dott. Aldo Morgando, dott. Domenico Viggiani, dott. Ugo Gamberini, dott. Giuseppe Tedeschi, dottor Aurelio Rigacci, dott. Vincenzo Tusa.

Collegio sindacale:

dott. Mario Bergesio, con funzioni di presidente, dott. Gaetano Seraldi Varrone e comm. rag. Corrado Riccio.

Il dott. Giovannangelo Checchi è nominato membro del predetto Comitato quale rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi e per i fini previsti dall'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

(9751)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1967.

Modifica della composizione della Deputazione della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1967, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1967;

Vista la nota in data 29 luglio 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Napoli ha proposto che il dott. Egisto Nucci, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di detta città e direttore della locale sede del « Credito Italiano », avendo rassegnato le dimissioni dalla carica di deputato di Borsa per aver lasciato la direzione del predetto Istituto a seguito del raggiungimento dei limiti di età, venga sostituito nella carica dal dott. Renato De Gioia, nuovo direttore della sede di Napoli della stessa Banca;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza, la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

Il dott. Renato De Gioia è chiamato a far parte della Deputazione della Borsa valori di Napoli per l'anno 1967, quale membro effettivo, in sostituzione del dottor Egisto Nucci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9733)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Approvazione di alcune condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate e di alcune modifiche delle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate ed alcune modifiche delle condizioni generali di polizza approvate con decreto ministeriale 26 giugno 1967, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Società « Vita » - Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9837)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 25897 in data 9 agosto 1967, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° agosto 1967;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1967, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, numero 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli -, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: Bosco

(9961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale federativo delle utenze del Mella », con sede nel comune di Brescia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1967, registro n. 14, foglio n. 400, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale federativo delle utenze del Mella », con sede nel comune di Brescia, è stato ampliato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il comprensorio consortile è esteso ettari 2641.93.11 con inclusi anche 50 opifici.

(9839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1153/2286, del 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 20, foglio n. 75, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Manzoni Alessandro avverso il provvedimento negativo implicito conseguente al silenzio dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli sull'atto di diffida datata 20 novembre 1964, a provvedere entro il termine di 30 giorni in merito all'istanza con cui esso ricorrente aveva chiesto l'assegnazione di un alloggio per senza tetto sito in Napoli — rione Domiziano — a favore della figlia, Concetta Manzoni, sinistrata di guerra.

(9994)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1154/2285, del 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 20, foglio n. 72, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ottone Giuseppe, il quale ritenendo equivalente a rifiuto il silenzio dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli sulla propria istanza in data 2 agosto 1962 di assegnazione di un alloggio per senza tetto in Napoli — rione Domiziano — Agnano, ha chiesto la dichiarazione di nullità di tutti i contratti di locazione eventualmente stipulati dall'Istituto nel predetto rione dopo la diffida allo stesso in data 18 ottobre 1962.

(9995)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notai

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Raffaello Braccini, dal comune di Alessandria a quello di Genova, è stato revocato, con decreto ministeriale 7 settembre 1967, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Alessandria per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Davide Casanova dal comune di Ovada (distretto notarile di Alessandria) a quello di Genova, è stato revocato, con decreto ministeriale 7 settembre 1967, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Alessandria per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Il direttore generale: Gagliardo

(10046)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 28 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,15	623,15	623,17	623,15	623,05	—	623,15	623,15	623,12	623,15
$ Can.	579,96	580,25	579,80	580,05	579,90	—	580,15	580,05	580 —	580 —
Fr. Sv.	143,44	143,43	143,42	143,43	143,41	—	143,415	143,43	143,46	143,45
Kr. D.	89,87	89,89	89,86	89,915	89,90	—	89,88	89,915	89,88	89,88
Kr. N.	87,11	87,12	87,16	87,115	87,20	—	87,14	87,115	87,12	87,12
Kr. Sv.	120,81	120,77	120,80	120,78	120,90	—	120,80	120,78	120,82	120,825
Fol.	173,21	173,26	173,28	173,27	173 —	—	173,28	173,27	173,25	173,25
Fr. B.	12,56	12,556	12,5540	12,5570	12,5525	—	12,5555	12,5570	12,55	12,5575
Franco francese	127,02	127,03	127,05	127,045	127 —	—	127,04	127,045	127,05	127,04
Lst.	1734,37	1734,50	1734,20	1734,55	1734,25	—	1734,25	1734,55	1734,45	1734,50
Dm. occ.	155,72	155,62	155,65	155,635	155,55	—	155,64	155,635	155,69	155,65
Scell. Austr.	24,14	24,13	24,1350	24,1425	24,10	—	24,145	24,1425	24,14	24,14
Escudo Port.	21,63	21,62	21,63	21,635	21,60	—	21,625	21,635	21,63	21,63
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,4050	10,41	10,40	—	10,40	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 28 settembre 1967

Rendita 5% 1935	104,50
Redimibile 3,50% 1934	100,80
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,35
Id. 5% (Ricostruzione)	98,75
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,825
Id. 5% (Città di Trieste)	96,80
Id. 5% (Beni Esteri)	96,80
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1967

1 Dollaro USA	623,15
1 Dollaro canadese	580,10
1 Franco svizzero	143,422
1 Corona danese	89,897
1 Corona norvegese	87,127
1 Corona svedese	120,79
1 Fiorino olandese	173,275
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,042
1 Lira sterlina	1734,40
1 Marco germanico	155,637
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,63
1 Peseta Sp.	10,405

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Sergio Peralta, nato a Pieve di Alpago (Belluno) il 10 settembre 1936 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 18 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Univeristà di Parma.

Il dott. ing. Albino Lorenzini, nato a Bolzano il 19 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Padova, in data 9 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(9965)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1967, registro n. 64, foglio n. 126, su conforme parere del Consiglio di Stato numero 2220/66 nell'adunanza generale del 9 marzo 1967, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Antonini Nello, avverso il decreto ministeriale 12 febbraio 1966, con il quale il sig. Antonini medesimo veniva escluso dal concorso per merito distinto per la promozione a quarantasei posti di primo segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1965.

(9746)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1967, registro n. 62, foglio n. 165, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 31 luglio 1961, del prof. Mario Tirelli, avverso il decreto ministeriale 8 novembre 1960, con il quale venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze, indetto ed espletato nell'anno 1947 per l'Università di Sassari.

(10013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1967, registro n. 61, foglio n. 45, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. nel Servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966, citato nelle premesse:

1. Mar. capo s.a. Tarallo Luigino, nato il 17-7-1940 . punti 40,870

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, il seguente candidato è dichiarato vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1. Tarallo Luigino punti 40,870

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1967
Registro n. 101 *Difesa, foglio n.* 20.

(9743)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 46 Esercito, foglio n. 174, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s.p.e. dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1967, registro n. 50 Esercito, foglio n. 180, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Tenuto conto che la situazione degli organici dei subalterni in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri consente l'immissione in ruolo di un altro candidato risultato idoneo nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1966;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966, citato nelle premesse:

1. Mar. all. ord. CC. s.p. Fortuna Gerardo, nato il 17-11-1933	punti 39,936
2. Mar. all. ord. CC. s.p. Paglialunga Rocco, nato il 25-8-1931	» 39,471
3. Mar. all. capo CC. s.p. Esposito Ciro, nato il 15-8-1927	» 39,162
4. Mar. all. ord. CC. s.p. Lisetti Aldo, nato il 25-6-1933	» 38,982
5. Mar. all. ord. CC. s.p. Ravanello Sergio, nato il 10-2-1930	» 37,625
6. Mar. all. capo CC. s.p. Florio Primiano, nato il 10-2-1929	» 37,525
7. Mar. all. ord. CC. s.p. Russo Giuseppe, nato il 26-1-1929	» 35,712
8. Mar. all. ord. CC. s.p. Buono Gaetano, nato il 12-2-1932	» 35,353
9. Mar. all. capo CC. s.p. De Bonis Giuseppe, nato il 14-11-1931	» 35,225
10. Mar. all. capo CC. sp. Petrucci Silvano, nato il 30-8-1928	» 34,967
11. Mar. all. capo CC. s.p. Abbondanza Antonio, nato il 26-4-1930	» 34,275

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Fortuna Gerardo	punti 39,936
2. Paglialunga Rocco	» 39,471
3. Esposito Ciro	» 39,162
4. Lisetti Aldo	» 38,982
5. Ravanello Sergio	» 37,625
6. Florio Primiano	» 37,525
7. Russo Giuseppe	» 35,712

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Buono Gaetano	punti 35,353
2. De Bonis Giuseppe	» 35,225
3. Petrucci Silvano	» 34,967
4. Abbondanza Antonio	» 34,275

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1967
Registro n. 97 *Difesa, foglio n.* 30

(9739)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 seguente, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 89, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966;

Considerato che gli incarichi conferiti all'Ispettore generale dott. Lorenzo Bellingeri, membro della predetta Commissione esaminatrice, non possono assicurare la di lui presenza alle riunioni che la Commissione stessa terrà nel mese di giugno 1967;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione di detto funzionario in seno alla ripetuta Commissione;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Ettore Columba è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero, costituita con decreto ministeriale 4 gennaio 1967, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Lorenzo Bellingeri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1967
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 114

(9737)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Sicilia.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede in Sicilia, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Palermo presso l'aula dell'Istituto di fisica tecnica dell'Università, in Parco d'Orleans, nei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre 1967 con inizio alle ore nove.

(10051)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1965, n. 2014, con il il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1964 nei seguenti Comuni della Provincia:

Alcamo, Marsala, Salaparuta, Santa Ninfa, Vita;

Visto il proprio decreto n. 9922 del 10 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i successivi decreti n. 9260 del 17 ottobre 1966 e n. 1229 del 5 maggio 1967, con i quali la predetta Commissione giudicatrice è stata parzialmente modificata;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa ai concorrenti risultati idonei;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati chè hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Sciacca Francesco . . . . punti 172,483 su 240
2. Morreale Nicolò . . . . . . » 137,649 »
3. Varia Michele . . . . . » 135,405 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Trapani ed a quello dei comuni di Alcamo, Marsala, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita.

Trapani, addì 31 agosto 1967

Il medico provinciale: DI SALVO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7759, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario, bandito con decreto del 9 marzo 1965, n. 2014;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun concorrente nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento, per un biennio, del Comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Sciacca Francesco: Marsala;
2) Morreale Nicolò: Santa Ninfa;
3) Varia Michele: Alcamo.

I predetti sanitari sono tenuti ad assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine suindicato sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Trapani ed a quello dei comuni di Alcamo, Marsala e Santa Ninfa.

Trapani, addì 31 agosto 1967

Il medico provinciale: DI SALVO

(9897)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1286 del 20 aprile 1966, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario, presso il consorzio sanitario di Alzano Lombardo, Nembro e Ranica;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Bernini Giambattista . . . punti 170,455 su 240
2. Scopazzo Rosario . » 146,533 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, della Prefettura e dei comuni di Alzano Lombardo, Nembro e di Ranica.

Bergamo, addì 11 settembre 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Alzano Lombardo, Nembro e Ranica;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Giambattista Bernini, nato a Bergamo il 7 dicembre 1927 è nominato ufficiale sanitario del consorzio sanitario di Alzano Lombardo, Nembro e Ranica.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto. Qualora senza giustificato motivo non dovesse assumere servizio entro il termine suddetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei comuni di Alzano Lombardo, Nembro e di Ranica.

Bergamo, addì 11 settembre 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(9822)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3242 in data 22 giugno 1967, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale di Canale;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Leonardo Cappa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Leonardo Cappa, nato a Cap d'Ail (Francia) il 13 aprile 1921, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Canale.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Canale, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 19 settembre 1967

p. *Il medico provinciale*: DE LELLIS

(9937)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7731 del 7 dicembre 1964, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Bivona e Racalmuto;

Considerato che il componente dott. Alfonso Circo, medico provinciale superiore, ha rinunziato di partecipare ai lavori della Commissione anzidetta in quanto in aspettativa per motivi di salute;

Vista la nota del Ministero della sanità, con la quale viene designato per la sostituzione, il dott. Eduardo Realmuto, ispettore generale medico;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Eduardo Realmuto, ispettore generale medico, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Alfonso Circo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 7 settembre 1967

Il medico provinciale: TUMMINIA

(9823)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1354 del 15 marzo 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1355 del 15 marzo 1967, con il quale venivano dichiarati i vincitori di ciascuna delle sedi messe a concorso;

Visto il proprio decreto n. 3690 del 10 giugno 1967, con il quale venivano apportate varianti alla predetta graduatoria;

Vista la comunicazione del presidente del consorzio veterinario di Valva-Colliano, n. 1685 dell'11 settembre 1967, relativa alla mancata assunzione in servizio, entro il termine assegnato, del dott. Sgrillo Emilio, il quale è stato dichiarato in conseguenza rinunciatario al posto;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Tenute presenti la graduatoria degli idonei, come sopra approvata, e le preferenze espresse dagli idonei medesimi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sue modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei propri decreti n. 1355 e n. 3690, rispettivamente del 15 marzo e del 10 giugno 1967, il dott. Strianese Vincenzo, nato a Pontecagnano il 17 febbraio 1926, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Valva-Colliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo della Prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 14 settembre 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(9888)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1967, n. **18.**

Proroga del termine di scadenza previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 10 novembre 1967 il termine di scadenza previsto dal quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Art. 2.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 luglio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1967, n. **19.**

Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato « assegno di accompagnamento » e previsto a favore dei ciechi civili dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, è aumentata da lire cinquemila a lire diecimila mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, prevista in annue lire otto milioni, sarà imputata sul capitolo 471 (« Spese per l'assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili ») dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire otto milioni e lire sedici milioni.

Per l'anno finanziario 1967, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 471 (« Spese per gli assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili ») del bilancio di previsione della Regione da lire otto milioni a lire sedici milioni mediante prelievo della somma di lire otto milioni dal capitolo 111 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 3.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 luglio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1967, n. **20.**

Approvazione della spesa annua per il funzionamento dell'emoteca regionale (Centro trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese annue per il funzionamento della emoteca regionale (Centro trasfusionale regionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6, sono approvate in complessive lire ventuno milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1967, e graveranno per lire tredici milioni sul capitolo 432 e per lire otto milioni sul capitolo 442 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 e sui corrispondenti appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 2.

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinque milioni per l'anno 1967, è approvato l'aumento, da lire tre milioni a lire otto milioni, dello stanziamento del capitolo 442 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967, mediante prelievo della somma di lire cinque milioni dal capitolo 111 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 luglio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1967, n. **21.**

Modificazioni alle norme della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili. Variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *luglio* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 22 e concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è modificato come segue a decorrere dal 1° luglio 1967:

« E' autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge —, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di lire quindicimila.

L'assegno mensile assistenziale è corrisposto nella misura ridotta del cinquanta per cento agli invalidi ricoverati in Istituti che provvedano alla loro assistenza.

Agli invalidi che fruiscano di pensioni, assegni familiari o rendite di qualsiasi natura o provenienza, l'assegno assistenziale è ridotto in misura corrispondente all'importo mensile del trattamento già fruito; non è computabile nè detraibile il solo assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965, n. 4.

L'assegno mensile di assistenza è personale, non reversibile, e non può essere in alcun caso devoluto agli eredi dell'assistito.

L'assegno mensile di assistenza è concesso, revocato, ridotto o aumentato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale.

La concessione dell'assegno mensile di assistenza è subordinata all'accertamento della invalidità totale (al 100 %) ».

Art. 2.

Il capoverso lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 è modificato come segue, a decorrere dal 1° luglio 1967:

« *d*) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici ».

Art. 3.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 e della presente legge, è approvata la maggiore spesa annua di lire trenta milioni per l'anno finanziario 1967, in aggiunta alla spesa annua di lire 225 milioni già stanziata al capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

La maggiore spesa annua di lire trenta milioni di cui al precedente comma sarà imputata all'apposito capitolo 470 (« Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi civili irrecuperabili ») della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, al quale sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento della spesa di cui si tratta:

A) *Variazione allo stato di previsione della parte Entrata*:

lo stanziamento annuo del capitolo 6 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 ») è aumentata di lire trenta milioni;

B) *Variazione allo stato di previsione della parte Spesa*:

lo stanziamento annuo del capitolo 470 (« Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi civili irrecuperabili ») è aumentato di lire trenta milioni.

Art. 4.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni di assistenza integrativa di cui al precedente articolo per l'anno 1968 e per i seguenti anni, sarà stanziata la spesa annua di lire duecentosessantacinque milioni all'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1968 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 470 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Alla copertura della ulteriore maggiore spesa annua di lire dieci milioni derivante a carico della Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 1968 in poi, dall'applicazione della presente legge, si provvederà, per l'anno finanziario 1968 e per i successivi anni finanziari, con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1967, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione - Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 luglio 1967

BIONAZ

(9940)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.